

Comunicazione relativa al diritto di beneficio per i capitali di decesso

Dati sul contratto e sulla persona assicurata

Nome del datore di lavoro o della fondazione

Contratto n.

Cognome della persona assicurata

Nome

Via, n.

NPA, Luogo

Data di nascita

Giorno

Mese

Anno

Stato civile

- celibe/nubile
 coniugato/a
 divorziato/a
 vedovo/a
 in unione domestica registrata
 unione domestica sciolta

Persona beneficiaria

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, Luogo

Data di nascita

Giorno

Mese

Anno

Stato civile

- celibe/nubile
 coniugato/a
 divorziato/a
 vedovo/a
 in unione domestica registrata
 unione domestica sciolta

Motivazione del diritto di beneficio (cfr. appendice)

- Vivo con la persona beneficiaria in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio.
 In caso del mio decesso, la persona beneficiaria dovrà provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
 Assisto la persona beneficiaria in maniera preponderante. Segue la motivazione precisa:
 Diritto di beneficio preciso seguente all'interno di un gruppo di persone, ai sensi della lett. b-i del regolamento, con motivazione:
 Modifica dell'ordine ai sensi della lett. c- i del regolamento, con motivazione:

Cognome / Nome / Via/n. / NPA/Luogo / Data di nascita / Luogo d'origine / Motivazione

Luogo

Data

Giorno

Mese

Anno

Firma della persona assicurata

Presenza d'atto del comitato di cassa

Il comitato di cassa ha preso atto della clausola beneficiaria richiesta.

Luogo

Data

Giorno

Mese

Anno

Il comitato di cassa (rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro)

Per un eventuale versamento al beneficiario sono determinanti in ogni caso i rapporti al momento del decesso della persona assicurata e le condizioni quadro giuridiche valide in quel momento.

Appendice alla comunicazione relativa al diritto di beneficio per i capitali di decesso

Di norma il regolamento prevede il seguente ordine dei beneficiari:

Indipendentemente dal diritto successorio, hanno diritto ai capitali di decesso:

- a. il coniuge superstite; in sua mancanza
- b. i figli aventi diritto; in loro mancanza
- c. le altre persone fisiche assistite in misura preponderante* dalla persona assicurata deceduta, o la persona che ha vissuto negli ultimi cinque anni in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio fino al decesso della persona assicurata oppure che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli in comune; in loro mancanza
- d. gli altri figli; in loro mancanza
- e. i genitori; in loro mancanza
- f. i fratelli e le sorelle; in loro mancanza
- g. i nipoti; in loro mancanza
- h. i figli dei fratelli e delle sorelle; in loro mancanza
- i. gli altri eredi legali (ad eccezione dell'ente pubblico) per la metà del capitale di decesso, al massimo tuttavia per il 50% dell'avere di vecchiaia disponibile.

In casi giustificati e se fosse più conforme allo scopo previdenziale, la persona assicurata può modificare l'ordine delle persone aventi diritto, ai sensi della lett. c – i*. Se la persona assicurata intende avvalersi di questo diritto, invia al comitato di cassa, all'attenzione della fondazione, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del motivo. Il comitato di cassa decide, a consultazione avvenuta con la fondazione, in merito a una modifica dell'ordine regolamentare dei beneficiari.

Inoltre, in casi giustificati e se fosse più conforme allo scopo previdenziale, la persona assicurata può convenire per iscritto con il comitato di cassa e previa consultazione della fondazione, quali persone designare come aventi diritto all'interno di un gruppo e in quale misura. In mancanza di un tale accordo, e supposto che un gruppo comprenda più persone aventi diritto, il comitato di cassa ripartisce in parti uguali il capitale di decesso disponibile.

Le persone beneficiarie ai sensi della lett. c saranno prese in considerazione in una distribuzione soltanto se la fondazione sia stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale di decesso dell'esistenza di una persona avente diritto ai sensi della lett. c. In caso contrario non sussiste alcun diritto al capitale di decesso.

Per un eventuale versamento al beneficiario sono determinanti in ogni caso i rapporti al momento del decesso della persona assicurata.

Una dichiarazione sull'ordine dei beneficiari consegnata dalla persona assicurata è valida, salvo un eventuale prolungamento della copertura, esclusivamente fino all'uscita della persona assicurata dalla previdenza del personale.

*) Per il riconoscimento effettivo del diritto di beneficio della persona assistita in maniera preponderante (indicata alla lett. c), la giurisprudenza richiede, tra l'altro, i seguenti presupposti che devono essere soddisfatti cumulativamente al momento del decesso della persona assicurata:

- la persona beneficiaria deve dipendere economicamente dalla persona assicurata. Quest'ultima, al momento del decesso e negli ultimi anni, deve avere contribuito in maniera preponderante alla sua assistenza. Di regola, questa dipendenza viene riconosciuta se la persona assicurata provvedeva per oltre la metà al sostentamento della persona assistita.
- L'assistenza dev'essere avvenuta in maniera regolare e per una durata minima di 5 anni.

L'onere della prova di un fatto che costituisce un diritto (p. es. rapporto di convivenza simile a un matrimonio ininterrotto per cinque anni, assistenza preponderante ecc.) spetta alla persona che chiede per sé un diritto di beneficio. La valutazione da parte della Fondazione circa l'esistenza di tali situazioni di fatto si basa sulle circostanze al momento del decesso della persona assicurata. Sono determinanti le condizioni quadro giuridiche valide al momento del decesso della persona assicurata.